



Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige
Kammer der Sozialassistenten
der Region Trentino Südtirol

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Anni 2015-2017

Approvato nella seduta di Consiglio del 27/04/2016



Premessa:

Il presente Piano viene approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige a seguito dell'intervenuta delibera chiarificatrice dd. 21.10.2014 con cui l'ANAC ha sciolto i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità agli Ordini e ai Collegi Professionali delle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.

Le ridotte dimensioni organizzative (n. 11 Consiglieri componenti del Consiglio dell'Ordine; n. 11 membri del Consiglio Territoriale di Disciplina; n. 1 dipendente dell'Ordine a tempo parziale) e la previsione normativa (art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") non consentono di designare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nella aree di rischio.

Il Piano è stato tendenzialmente redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 190/2012, quelle contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e sulla base del Piano predisposto dal Consiglio nazionale, tenendo conto della propria realtà e specificità organizzativa e strutturale e della peculiarità della natura dell'Ente e delle attività istituzionali svolte. La promozione dell'integrità e della trasparenza, come strumento di *accountability* anche in funzione anticorruzione, infatti, corrisponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine e ne caratterizza le scelte, oltre che l'impostazione delle attività e dell'organizzazione.

Struttura del Piano:

- Titolo I Disposizioni preliminari
- Titolo II Misure di prevenzione della Corruzione
- Titolo III Disposizioni finali



TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Al fine di contrastare i fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, il Parlamento ha approvato la Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. legge anticorruzione).
2. La legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione nell’ANAC (legge 135/2013), ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. A tutte le Amministrazioni pubbliche è fatto obbligo di adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un Responsabile della prevenzione della corruzione: tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
4. Con delibera n. 1856 dd. 11.02.2016, il Consiglio Regionale ha individuato il Presidente dell’Ordine quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente.
5. Il presente Piano è adottato ai sensi della legge 190/2012.

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta legge, il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in collaborazione con il Consigliere delegato con delibera n. 1856 dd. 11.02.2016, sulla base del Piano predisposto dal Consiglio nazionale.

Il presente Piano costituisce, pertanto, documento programmatico del Consiglio regionale e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

1. Contenuto e finalità del Piano

1. In osservanza a quanto stabilito dalla legge 190/2012 e dal P.N.A., il Piano contiene la mappatura della attività del Consiglio regionale maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l’Ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da*



parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Consiglio regionale.

2. Il presente Piano viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità stabilite dal Dipartimento stesso ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il presente Piano, unitamente al codice di comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, saranno altresì consegnati ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto.

3. Il Piano è soggetto ad aggiornamenti e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.

2. Classificazione delle attività e organizzazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, ai sensi della Legge 23 marzo 1993 n. 84 “*Ordinamento della Professione di Assistente Sociale e istituzione dell’Albo Professionale*” è un Ente pubblico non economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
2. Ai sensi della legge 84/93 e del successivo D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 “*Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale*”, il Consiglio regionale svolge attività istituzionali rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi. Il Consiglio regionale opera attraverso un’organizzazione composta dal medesimo Consiglio regionale (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da un dipendente a tempo parziale.
3. Il Consiglio regionale opera attraverso un’organizzazione composta dal medesimo Consiglio regionale (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da un dipendente a tempo parziale.

3. Gestione del rischio

1. In osservanza a quanto disposto dalla legge 190/2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all’individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili



dall'art. 1 comma 16 della legge 190/2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., nonché quelle ulteriori specificatamente connesse alle attività istituzionali del Consiglio regionale.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale connesso a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

In sede di primo aggiornamento del Piano, si procederà all'indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate.

L'analisi del rischio con l'indicazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'Allegato 5 al P.N.A.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del Piano.

2. Nella tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Piano, sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e , per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate, quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio e l'indicazione degli attori coinvolti nell'attuazione delle stesse.

TITOLO II MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno del Consiglio regionale sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato con delibera del Consiglio regionale nel Presidente del Consiglio dell'Ordine. Lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.
3. Il nominativo del responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente".



4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
 - a) Propone al Consiglio regionale il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
 - b) Definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
 - c) Verifica l'attuazione del piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
 - d) Propone modifiche del Piano anche in caso di vigilanza della stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Consiglio regionale;
 - e) Verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
 - f) Monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - g) Verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfirabilità ed incompatibilità degli incarichi;
 - h) Cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno del Consiglio regionale e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
 - i) Procede all'apertura dei procedimenti disciplinari per eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
 - j) Informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
 - k) Presenta comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
 - l) Presenta al Consiglio regionale la relazione annuale di cui al paragrafo 8;
 - m) Riferisce al Consiglio regionale sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.
5. Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, comma 12 e segg. della legge 190/2012.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è altresì facoltizzato a richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo parzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della vigente normativa in materia.
7. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.



8. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste da Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

5. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

1. Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Conformemente a quanto richiesto dalla legge 190/2012, il Consiglio regionale adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui al paragrafo 3.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Presidente del Consiglio regionale.

2. Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti

Il Consiglio regionale provvede all'adozione di apposito atto concernente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel rispetto di quanto stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

3. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 54 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il Consiglio regionale aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del



rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Il Consiglio regionale procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consiglio regionale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. *Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione*

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i responsabili del procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti del Consiglio regionale o a soggetti anche esterni a cui l'Ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D. Lgs. 39/2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.

5. *Obblighi di informazione*

I responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi anomalia accertata dichiarando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Consiglio regionale è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse esterni al Consiglio regionale, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

6. *Disposizioni in merito alla rotazione del personale*

La rotazione del personale è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico del Consiglio regionale e in considerazione della competenza del personale del personale; non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate. Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio di rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.



7. Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Consiglio regionale provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e invio tramite posta raccomandata o consegna a mano con ricevuta a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del suddetto Codice, il Consiglio regionale dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal P.N.A., il Consiglio regionale provvede ad adottare il proprio codice interno di comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 75/2013, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

6. Formazione del personale

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione è contenuta, a partire dall'anno 2016, nel Piano annuale delle iniziative formative concordate nell'accordo integrativo annuale.

All'interno di tale documento, su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, saranno individuati anche i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificatamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

7. Obblighi di trasparenza - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Consiglio regionale, ai sensi della legge 84/93 e del DM 615/94, è un Ente pubblico non economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Il Consiglio regionale svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.



Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio regionale opera attraverso una organizzazione composta dal medesimo Consiglio regionale (composto da 11 Consiglieri), dal Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da un impiegato a tempo parziale, con un contratto a tempo indeterminato.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività	Unità organizzativa responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Segreteria del Consiglio regionale - Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina
Ricorsi amministrativi avverso iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo	Segreteria del Consiglio regionale - Presidente del Consiglio regionale
Accreditamento eventi formativi	Segreteria del Consiglio regionale - Commissione Autorizzazione alla formazione continua - Consiglio regionale
Accesso ai documenti amministrativi	Segreteria del Consiglio regionale - Consigliere Segretario

2. *Le principali novità*

In fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza e integrità, il Consiglio regionale si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal D. Lgs. 33/2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito che nel corso del 2016 sarà articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto.

Con delibera n. 1856 dd. 11.02.2016, il Consiglio regionale ha inoltre nominato il Presidente del Consiglio Responsabile per la trasparenza, individuato anche quale Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente.

3. *Procedimento di elaborazione e adozione del Programma*

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 dd. 04.07.2015 della CIVIT (ora ANAC).

Per la redazione del Piano il Responsabile della trasparenza si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i collaboratori partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.



La tabella riportata nell'allegato 3, redatta con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 applicabili al Consiglio regionale con il relativo stato di attuazione e i tempi di completamento.

4. *Iniziative di comunicazione della trasparenza*

Il Programma è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è trasmesso a tutti gli Iscritti *tramite e-mail*.

5. *Processo di attuazione del Programma*

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica dell'Ordine, all'attenzione del Responsabile della Trasparenza, eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

6. *Accesso agli atti e Accesso civico*

Il Consiglio regionale dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/90 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto art. 5 comma 2, sono delegate dal Responsabile della Trasparenza ad altro collaboratore, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

Il Responsabile della Trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. 33/2013:

- personale assegnato alla segreteria del Consiglio.

7. *"Dati ulteriori"*

Il Consiglio regionale, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

- incarichi assegnati agli Iscritti dal Consiglio regionale;



- incarichi assegnati agli Iscritti dal Presidente del Consiglio regionale.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

8. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile della prevenzione della corruzione trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

9. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

In seguito all'approvazione del Presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge 190/2012, il Consiglio regionale si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Diffusione del presente Piano nell'ufficio del Consiglio regionale e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Adeguamento del sito web istituzionale del Consiglio regionale agli obblighi di pubblicità previsti dal D. Lgs. 33/2013	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	Responsabile della trasparenza
Proposta, da parte del Responsabile, dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione
Ricognizione dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini.	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza



Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige
Kammer der Sozialassistenten
der Region Trentino Südtirol

10. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

1. Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.
2. Il ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività del Consiglio regionale. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio regionale.
3. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante invio tramite posta raccomandata o consegna a mano con ricevuta a ciascun dipendente.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano, si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la legge 190/2012, il D.Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 39/2013.

11. Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il 27 aprile 2016.